DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 129 DEL 14.04.2011

Oggetto: **Disciplinare spese di missione personale dipendente.**

L'anno duemilaundici il giorno 14 del mese di APRILE, alle ore 12.30 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza ***Marino Pasquale,*** nella sua qualità di Sindaco.

			Presenti	Assenti
1	TARALLO LORENZO GERARDO	Vice Sindaco	SI	
2	AGRESTI GIUSEPPE	Assessore	SI	
3	BUCCELLA ROSARIO	Assessore	SI	
4	NACARLO SALVATORE	Assessore	SI	

Assiste il IL VICE SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Maria Velia PETRAGLIA), incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 Luglio 2010 ha modificato il trattamento economico e i rimborsi spese per le missioni effettuate dai dipendenti, con esclusione di quelle inerenti servizi ispettivi, disponendo:
le Amministrazioni Pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 196/2009, a partire dall'anno 2011, non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
la disapplicazione al personale dipendente della P.A. ex art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, e quindi anche ai dipendenti degli Enti Locali, dell' art. 15 della legge 836/73 e dell'art. 8 della legge 417/78, disciplinante l'entità del rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio quantificato in 1/5 del prezzo della benzina, nonché la disapplicazione le disposizioni contenute nei contratti collettivi disciplinanti la materia, e quindi per quanto attiene ai comuni l'art. 41, comma 4 del CCNL 14/09/2000 che sostanzialmente prevedeva per il dipendente un rimborso di un'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina verde per ogni Km le eventuali spese di parcheggio o custodia e art. 43, comma 2 e ss. dello stesso contratto collettivo, disciplinante la copertura assicurativa;

CHE al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa che discende dall art. 97 della Costituzione, in coerenza con l'autonomia organizzativa dell'Amministrazione e nelle more del pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, la Giunta comunale, con atto nr. 13 del 20 gennaio 2011, ha disciplinato le spese di missione per il personale dipendente, con riserva di conformarsi, con successivo provvedimento, alla decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 8 del 7 febbraio 2011 con la quale è stata adottata la pronuncia riguardante l'applicazione presso gli enti locali dell'art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", con cui si è posto il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, con contestuale cessazione di ogni effetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi inerenti il rimborso delle spese per missioni, e in senso conforme alla circolare della Ragioneria delle Stato del 22 ottobre 2100 n. 36 secondo cui le disposizioni in esame non si applicano al personale adibito a funzioni ispettive, nonché avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo, viceversa per il personale impegnato in funzioni diverse l'autorizzazione è finalizzata eslusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la deliberazione n. 8 del 7 febbraio 2011 si è pronunciata nel senso che il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti dispozioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi.

RITENUTO, pertanto, di conformarsi alla pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti resa con la deliberazione n. 8 del 7 febbraio 2011 per quanto attiene alle spese per missioni;

Con voti unanimi espressi a votazione palese

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. le spese per missioni non possono essere effettuate per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009
3. per le missioni all'interno del territorio comunale deve essere utilizzato in via proritaria il mezzo di proprietà del Comune in dotazione al servizio e, solamente nel caso in cui non ci fosse alcun mezzo disponibile, può essere autorizzato dal Responsabile l'utilizzo del mezzo pubblico oppure l'utilizzo del mezzo proprio da parte del dipendente qualora il mezzo pubblico non sia presente

4. qualora per esigenze di servizio il dipendente debba recarsi fuori dal territorio comunale deve essere utilizzato in via proritaria il mezzo di proprietà del Comune in dotazione al servizio e, solamente nel caso in cui non ci fosse alcun mezzo disponibile, può essere autorizzato dal Responsabile l'utilizzo del mezzo pubblico oppure del proprio mezzo del dipendente qualora non vi siano mezzi pubblici oppure qualora i tempi di percorrenza siano incompatibili con l'utilizzo del mezzo pubblico, e ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività
5. I dirigenti, i responsabili dei settori, i responsabili dei servizi competenti a rilasciare le autorizzazioni di che trattasi, dovranno sempre verificare, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all'uso del mezzo proprio, per obiettive esigenze di servizio preventivamente attesate dalla specifica autorizzazione rilasciata di volta in volta dal Responsabile.
6. in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio è previsto un rimborso spesa corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici (rimborso biglietto di viaggio dei normali servizi di linea) e per i percorsi non serviti da pubblico servizio si rapporta il costo del biglietto con la distanza chilometrica considerata im modo tale da determinare la misura da rimborsare per ogni chilometro percorso su distanza non servita da pubblico servizio
7. il dipendente prima dell'effettuazione della missione dovrà esibire all'ufficio personale economico l'impegno della missione a farsi, debitamente autorizzato, per la verifica della disponibilità finanziaria, avendo cura di corredare detto impegno con la tabella della missione effettuata il giorno successivo alla stessa, a pena della non rimborsabilità della spesa in questione.
8. di ordinare al Responsabile personale economico di procedere al rimborso e alla liquidazione delle spese sostenute dal personale dipendente per missioni effettuate per conto e nell'interesse dell'Ente, secondo la presente disciplina a decorrere dall'anno 2011.

La presente deliberazione, con separata votazione e con voti unanimi, è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE.

UFFICIO: PERSONALE ECONOMICO

Il Responsabile del Servizio

Capaccio (SA) 14.04.2011

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Capaccio (SA) 14.04.2011

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere

Il Segretario Generale

Capaccio (SA)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Velia PETRAGLIA)

Il Sindaco
PASQUALE MARINO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L.69/2009 è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 15 APR. 2011 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data 15 APR. 2011

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :

dal

al

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta.

Data

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del 15 APR. 2011

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[ ] Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.

Data 15 APR. 2011

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE